

## NELLE IMPRESE

Avvocati post-Covid?  
Multidisciplinari

Paolucci a pag. VI

Webinar sulla metamorfosi del professionista all'interno dell'impresa

# Legali multidisciplinari

## Una figura ad hoc per il dopo Covid-19

DI MARZIA PAOLUCCI

Il legale d'impresa e i rischi economici e sanitari post Covid indiretti - corruzione e reati contro la p.a. - e diretti come quello di contagio sul lavoro, rilanciano il dibattito sulla figura controversa in Italia dell'in-house legal che serve all'impresa. Né avvocato né manager tout court ma nemmeno yes-man: oggi più che mai si cercano giuristi con un'accresciuta competenza multidisciplinare tra diritto, economia, capacità organizzative e soft skills dettata dall'emergenza sanitaria in atto. Se n'è parlato il 28 maggio scorso nel webinar «Legale d'impresa. Una metamorfosi dopo il crash? Compliance, Comunicazione, Governance» organizzato dallo studio di comunicazione The Skill con l'Aigi - Associazione italiana giuristi d'impresa.

Tra gli ospiti intervenuti, **Giorgio Martellino**, direttore legale Avio, **Maurizio Bellacosa**, avvocato dello Studio Severino e Associati e docente di Diritto penale all'Università Luiss, **Cosimo Pacciolla**, legal manager Q8, **Antonio Matonti**, direttore legale Confindustria, **Pasquale Fimiani**, sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, **Chiara Gentile**, direttore legale De Cecco e il presidente onorario Aigi, l'avvocato **Ermanno Cappa**.

Per Martellino, il legale d'impresa che abbiamo visto affacciarsi sulla scena giuridica vent'anni fa, è oggi una figura completamente trasformata dall'«esigenza di organizzare la funzione legale come "unit" che contiene nuove competenze informatiche, finanziarie, di IA e gestione del budget. Il rapporto del general counsel con il Ceo è cambiato», afferma, «il primo acquisisce gli input per presentare al secondo un risk assessment con la soluzione

complessiva, è chiaro che deve conoscere bene i numeri e il business dell'azienda». Per Cosimo Pacciolla, «viviamo un'ipertrofia normativa e sanzionatoria che caratterizza il profilo del legale d'impresa. Oggi c'è equiparazione tra persona fisica e persona giuridica e il legale d'impresa per la prima volta ha dovuto approcciarsi al ruolo misto di prevenzione e difesa del valore impresa all'interno della società. Quindi, preso atto di questa equiparazione tra persona fisica e giuridica, l'in house legal non può che vedersi riconosciute quelle stesse garanzie previste dall'articolo 103 del cpp».

Un excursus storico per Maurizio Bellacosa «affascinato dal ruolo fin dagli anni '80: all'epoca il giurista d'impresa era orientato sul profilo commerciale, oggi hanno un ruolo importante anche il diritto penale e la procedura penale. Il modello 231 dal decreto legislativo 231 del 2001 sulla "responsabilità degli enti e delle imprese in relazione a reati commessi o tentati nell'interesse o a vantaggio della società di amministrazione e/o dei dipendenti" ha orientato la professione del giurista d'impresa: gestione delle situazioni di crisi, gestione dei possibili conflitti d'interessi». Per Fimiani, magistrato di Cassazione, va ripensato - ritiene - il concetto di mancanza di indipendenza che la Corte di giustizia pone alla base dell'impossibilità di equiparare giurista d'impresa e legale esterno. Ci sono casi in cui sussiste un percorso di indipendenza del giurista dall'azienda ma mi sembra difficilmente praticabile questa equiparazione. Una terza via può essere l'introduzione del concetto di legalità diffusa».

Antonio Matonti di Confindustria, ha fatto il punto sulle posizioni di Viale dell'Astro-

nomia che si batte per «il riconoscimento legale del ruolo di giurista d'impresa, su cui c'è poca consapevolezza» e ha auspicato un intervento del legislatore su possibili profili penali derivanti all'imprenditore dal considerare il contagio di dipendenti, infortunio sul lavoro a fini previdenziali.

«Il Covid, poi, non causa la necessità di aggiornamento dei modelli richiesti dalla 231: i rischi sia indiretti (corruzione, reati contro la p.a.) che diretti (contagio sul lavoro) esistevano già e l'azienda era tenuta a mapparli. Sulla possibilità di contagio in azienda», ha concluso, «è difficile se non impossibile stabilire se il contagio sia da attribuirsi all'azienda o a una circostanza a lei esterna, motivo per cui la valutazione del rischio Covid non è fatta dal datore di lavoro ma dalle autorità pubbliche che attraverso vari atti, decreti legge, dpcm, protocolli anti contagio sottoscritti da parti sociali e governo, hanno previsto le misure del caso. Noi riteniamo che l'organismo di vigilanza debba svolgere un ruolo di coordinamento dei controlli in chiave anti contagio, un sistema 231 che sia effettivamente implementato in modo corretto può rappresentare un buon viatico per garantire l'effettività dei protocolli anti contagio».

@Riproduzione riservata ■

